

b) per quanto riguarda la struttura delle società, mancanza della previsione di un organo di controllo distinto dall'organo di amministrazione, o di un comitato di controllo interno all'organo amministrativo, dotato di adeguati poteri di ispezione, controllo e autorizzazione sulla contabilità, sul bilancio e sull'assetto organizzativo della società, e composto da soggetti forniti di adeguati requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza;

c) per quanto riguarda il bilancio di esercizio:

1) mancanza della previsione dell'obbligo di redigere tale bilancio, comprendente almeno il conto economico e lo stato patrimoniale, con l'osservanza dei seguenti principi:

1.1) rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico dell'esercizio;

1.2) illustrazione chiara dei criteri di valutazione adottati nella redazione del conto economico e dello stato patrimoniale;

2) mancanza dell'obbligo di deposito, presso un organo amministrativo o giudiziario, del bilancio, redatto secondo i principi di cui al numero 1);

3) mancanza dell'obbligo di sottoporre la contabilità e il bilancio delle società a verifica da parte dell'organo o del comitato di controllo di cui alla lettera b) ovvero di un revisore legale dei conti;

d) la legislazione del Paese ove la società ha sede legale impedisce o limita l'operatività della società stessa sul proprio territorio;

e) la legislazione del Paese ove la società ha sede legale esclude il risarcimento dei danni arrecati agli amministratori rimossi senza una giusta causa, ovvero consente che tale clausola sia contenuta negli atti costitutivi delle società o in altri strumenti negoziali;

f) mancata previsione di un'adeguata disciplina che impedisca la continuazione dell'attività sociale dopo l'insolvenza, senza ricapitalizzazione o prospettive di risanamento;

g) mancanza di adeguate sanzioni penali nei confronti degli esponenti aziendali che falsificano la contabilità e i bilanci.

4. Con i decreti del Ministro della giustizia, di cui al comma 3, possono essere individuati, in relazione alle forme e alle discipline societarie previste in ordinamenti stranieri, criteri equivalenti in base ai quali possano considerarsi soddisfatti i requisiti di trasparenza e di idoneità patrimoniale e organizzativa determinati nel presente articolo.

5. I decreti di cui al comma 3 possono individuare Stati i cui ordinamenti presentino carenze particolarmente gravi con riguardo ai profili indicati alle lettere b), c) e g) del medesimo comma 3.

6. Con proprio regolamento la CONSOB detta criteri in base ai quali è consentito alle società italiane di cui all'articolo 119 e alle società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 di controllare imprese aventi sede in uno degli Stati di cui al comma 5. A tal fine sono prese in considerazione le ragioni di carattere imprenditoriale che motivano il controllo e l'esigenza di assicurare la completa e corretta informazione societaria.

7. In caso di inottemperanza alle disposizioni emanate ai sensi dei commi 5 e 6, la CONSOB può denunciare i fatti al tribunale ai fini dell'adozione delle misure previste dall'articolo 2409 del codice civile.

⁽¹⁾ Articolo inserito dall'articolo 6 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, con la decorrenza indicata dall'articolo 42, comma 3, della medesima legge 262/2005.

165 quater. Obblighi delle società italiane controllanti ⁽¹⁾. – 1. Le società italiane con azioni quotate in

mercati regolamentati, di cui all'articolo 119, e le società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'articolo 116, le quali controllano società aventi sede legale in uno degli Stati determinati con i decreti di cui all'articolo 165-ter, comma 3, allegano al proprio bilancio di esercizio o bilancio consolidato, qualora siano tenute a predisporlo, il bilancio della società estera controllata, redatto secondo i principi e le regole applicabili ai bilanci delle società italiane o secondo i principi contabili internazionalmente riconosciuti.

2. Il bilancio della società estera controllata, allegato al bilancio della società italiana ai sensi del comma 1, è sottoscritto dagli organi di amministrazione, dal direttore generale e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di quest'ultima, che attestano la veridicità e la correttezza della rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio. Al bilancio della società italiana è altresì allegato il parere espresso dall'organo di controllo della medesima sul bilancio della società estera controllata.

3. Il bilancio della società italiana controllante è corredato da una relazione degli amministratori sui rapporti intercorrenti fra la società italiana e la società estera controllata, con particolare riguardo alle reciproche situazioni debitorie e creditorie, e sulle operazioni compiute tra loro nel corso dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, compresa la prestazione di garanzie per gli strumenti finanziari emessi in Italia o all'estero dai predetti soggetti. La relazione è altresì sottoscritta dal direttore generale e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. È allegato ad essa il parere espresso dall'organo di controllo.

4. Il bilancio della società estera controllata, allegato al bilancio della società italiana ai sensi del comma 1, è sottoposto a revisione da parte del revisore legale o della società di revisione legale incaricata della revisione del bilancio della società italiana; ove tale soggetto non operi nello Stato in cui ha sede la società estera controllata, deve avvalersi di altro idoneo revisore o società di revisione, assumendo la responsabilità dell'operato di quest'ultimo. Ove la società italiana, non avendone l'obbligo, non abbia incaricato della revisione legale dei conti un revisore legale o una società di revisione legale, deve comunque conferire tale incarico relativamente al bilancio della società estera controllata⁽²⁾.

5. Il bilancio della società estera controllata, sottoscritto ai sensi del comma 2, con la relazione, i pareri ad esso allegati e il giudizio espresso dal soggetto responsabile della revisione ai sensi del comma 4, sono trasmessi alla CONSOB⁽³⁾.

⁽¹⁾ Articolo inserito dall'articolo 6, comma 1, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, con la decorrenza indicata dall'articolo 42, comma 3, della medesima legge 262/2005.

⁽²⁾ Comma sostituito dall'articolo 40, comma 18, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

⁽³⁾ Comma modificato dall'articolo 40, comma 19, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

165 quinquies. Obblighi delle società italiane collegate ⁽¹⁾. – 1. Il bilancio delle società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati, di cui all'articolo 119, e delle società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'articolo 116, le quali siano collegate a società aventi sede legale in uno degli Stati determinati con i decreti di cui all'articolo 165-ter, comma 3, è corredato da una relazione degli amministratori sui rapporti intercorrenti fra la società italiana e la società estera collegata, con particolare riguardo alle reciproche situazioni debitorie e creditorie, e sulle operazioni compiute tra loro nel corso dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, compresa la prestazione di

garanzie per gli strumenti finanziari emessi in Italia o all'estero dai predetti soggetti. La relazione è altresì sottoscritta dal direttore generale e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. È allegato ad essa il parere espresso dall'organo di controllo.

⁽¹⁾ *Articolo inserito dall'articolo 6 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, con la decorrenza indicata dall'articolo 42, comma 3, della medesima legge 262/2005.*

165 sexies. Obblighi delle società italiane controllate ⁽¹⁾. – 1. Il bilancio delle società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati, di cui all'articolo 119, e delle società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'articolo 116, ovvero che hanno ottenuto rilevanti concessioni di credito, le quali siano controllate da società aventi sede legale in uno degli Stati determinati con i decreti di cui all'articolo 165-ter, comma 3, è corredato da una relazione degli amministratori sui rapporti intercorrenti fra la società italiana e la società estera controllante, nonché le società da essa controllate o ad essa collegate o sottoposte a comune controllo, con particolare riguardo alle reciproche situazioni debitorie e creditorie, e sulle operazioni compiute tra loro nel corso dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, compresa la prestazione di garanzie per gli strumenti finanziari emessi in Italia o all'estero dai predetti soggetti. La relazione è altresì sottoscritta dal direttore generale e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. È allegato ad essa il parere espresso dall'organo di controllo.

⁽¹⁾ *Articolo inserito dall'articolo 6 della legge 28 dicembre 2005, n. 262.*

165 septies. Poteri della CONSOB e disposizioni di attuazione ⁽¹⁾. – 1. La CONSOB esercita i poteri previsti dagli articoli 114 e 115, con le finalità indicate dall'articolo 91, nei riguardi delle società italiane di cui alla presente sezione. Per accertare l'osservanza degli obblighi di cui alla presente sezione da parte delle società italiane, può esercitare i medesimi poteri nei riguardi delle società estere, previo consenso delle competenti autorità straniere, o chiedere l'assistenza o la collaborazione di queste ultime, anche sulla base di accordi di cooperazione con esse.

2. La CONSOB emana, con proprio regolamento, le disposizioni per l'attuazione della presente sezione.

⁽¹⁾ *Articolo inserito dall'articolo 6 della legge 28 dicembre 2005, n. 262.*

PARTE V Sanzioni

TITOLO I Sanzioni penali ⁽¹⁾

⁽¹⁾ *A norma dell'articolo 39, comma 1, della legge 28 dicembre 2005, n. 262 le pene previste dal presente decreto sono raddoppiate entro i limiti posti per ciascun tipo di pena dal libro I, titolo II, capo II, del codice penale.*

CAPO I Intermediari e mercati

166. Abusivismo. – 1. È punito con la reclusione da uno a otto anni e con la multa da euro quattromila a euro diecimila chiunque, senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto⁽¹⁾:

a) svolge servizi o attività di investimento o di gestione collettiva del risparmio⁽²⁾;

b) offre in Italia quote o azioni di OICR;

c) offre fuori sede, ovvero promuove o colloca mediante tecniche di comunicazione a distanza, prodotti finanziari o strumenti finanziari o servizi o attività di investimento⁽³⁾ ⁽⁴⁾.

c-bis) svolge servizi di comunicazione dati⁽⁵⁾.

2. Con la stessa pena è punito chiunque esercita l'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede senza essere iscritto nell'albo indicato dall'articolo 31⁽⁶⁾.

2-bis. Con la stessa pena è punito chiunque esercita l'attività di controparte centrale di cui al regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione ivi prevista ⁽⁷⁾.

3. Se vi è fondato sospetto che una società svolga servizi o attività di investimento o il servizio di gestione collettiva del risparmio o i servizi di comunicazione dati ovvero l'attività di cui al comma 2-bis senza esservi abilitata ai sensi del presente decreto, la Banca d'Italia o la Consob denunciano i fatti al pubblico ministero ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 2409 del codice civile ovvero possono richiedere al tribunale l'adozione dei medesimi provvedimenti. Le spese per l'ispezione sono a carico della società ⁽⁸⁾.

⁽¹⁾ *Alinea sostituito dall'articolo 5, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129. Per l'applicazione, vedi l'articolo 10, comma 2, del D.Lgs. 129/2017 medesimo.*

⁽²⁾ *Lettera modificata dall'articolo 16 del D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164, con la decorrenza indicata nell'articolo 19 dello stesso decreto.*

⁽³⁾ *Lettera modificata dall'articolo 16 del D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164, con la decorrenza indicata nell'articolo 19 dello stesso decreto e successivamente modificata dall'articolo 5, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129. Per l'applicazione, vedi l'articolo 10, comma 2, del D.Lgs. 129/2017 medesimo.*

⁽⁴⁾ *A norma dell'articolo 39, comma 1, della legge 28 dicembre 2005, n. 262 le pene previste dal presente comma sono raddoppiate entro i limiti posti per ciascun tipo di pena dal libro I, titolo II, capo II, del codice penale.*

⁽⁵⁾ *Lettera aggiunta dall'articolo 5, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129. Per l'applicazione, vedi l'articolo 10, comma 2, del D.Lgs. 129/2017 medesimo.*

⁽⁶⁾ *A norma dell'articolo 39, comma 1, della legge 28 dicembre 2005, n. 262 le pene previste dal presente comma sono raddoppiate entro i limiti posti per ciascun tipo di pena dal libro I, titolo II, capo II, del codice penale. Comma successivamente modificato dall'articolo 1, comma 39, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.*

⁽⁷⁾ *Comma inserito dall'articolo 33, comma 1, lettera p), numero 1) della Legge 6 agosto 2013, n. 97.*

⁽⁸⁾ *Comma sostituito dall'articolo 9.91 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, nel testo introdotto dall'articolo 3 del D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del medesimo D.Lgs. 37/2004. Successivamente il presente comma è stato modificato dall'articolo 16 del D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164, con la decorrenza indicata nell'articolo 19 dello stesso decreto e, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, lettera p), numero 2) della Legge 6 agosto 2013, n. 97. Il presente comma è stato ulteriormente modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129. Per l'applicazione, vedi l'articolo 10, comma 2, del D.Lgs. 129/2017 medesimo.*

167. Gestione infedele. – 1. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi, nella prestazione del servizio di gestione di portafogli [*di investimento su base individuale*] o del servizio di gestione collettiva del risparmio, in violazione delle disposizioni regolanti i conflitti di interesse, pone in essere operazioni che arrecano danno agli investitori, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con l'arresto da 1 a tre anni e con l'ammenda da euro 5.164 (lire dieci milioni) a euro 103.291 (lire duecento milioni) ⁽¹⁾⁽²⁾.

⁽¹⁾ *A norma dell'articolo 39, comma 1, della legge 28 dicembre 2005, n. 262 le pene previste dal presente comma sono raddoppiate entro i limiti posti per ciascun tipo di pena dal libro I, titolo II, capo II, del codice penale. Originariamente la pena era da sei mesi a tre anni.*

⁽²⁾ *Comma modificato dall'articolo 16 del D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164, con la decorrenza indicata nell'articolo 19 dello stesso decreto.*

168. Confusione di patrimoni. – 1. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi, nell'esercizio di servizi o attività di investimento o di gestione collettiva del risparmio, ovvero nella custodia degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide di un OICR, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, viola le disposizioni concernenti la separazione patrimoniale arrecando danno agli investitori, è punito con l'arresto da uno a tre anni e con l'ammenda da euro 5.164 (lire dieci milioni) a euro 103.291 (lire duecento milioni) ⁽¹⁾⁽²⁾.

⁽¹⁾ A norma dell'articolo 39, comma 1, della legge 28 dicembre 2005, n. 262 le pene previste dal presente comma sono raddoppiate entro i limiti posti per ciascun tipo di pena dal libro I, titolo II, capo II, del codice penale. Originariamente la pena era da sei mesi a tre anni.

⁽²⁾ Comma modificato dall'articolo 16 del D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164, con la decorrenza indicata nell'articolo 19 dello stesso decreto.

169. Partecipazioni al capitale. – 1. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chiunque fornisce informazioni false nelle comunicazioni previste dagli articoli 15, commi 1 e 3, 64-bis, comma 2, o in quelle richieste ai sensi dell'articolo 17 del presente decreto, o in quelle previste dall'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012 e dall'articolo 27, paragrafo 7, secondo periodo, del regolamento (UE) n. 909/2014 è punito con l'arresto da un anno a tre anni e con l'ammenda da euro cinquemilacentosessantacinque a euro cinquantomilaseicentoquarantasei ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ A norma dell'articolo 39, comma 1, della legge 28 dicembre 2005, n. 262 le pene previste dal presente comma sono raddoppiate entro i limiti posti per ciascun tipo di pena dal libro I, titolo II, capo II, del codice penale. Successivamente il presente comma è stato sostituito dall'articolo 3, comma 1, del D.Lgs. 12 agosto 2016, n. 176 e dall'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129. Per l'applicazione, vedi l'articolo 10, comma 2, del D.Lgs. 129/2017 medesimo.

170. Gestione accentrata di strumenti finanziari.

– 1. Chiunque, nelle registrazioni o nelle certificazioni effettuate o rilasciate nell'ambito della gestione accentrata, attesta falsamente fatti, di cui la registrazione o la certificazione è destinata a provare la verità ovvero dà corso al trasferimento o alla consegna degli strumenti finanziari o al trasferimento dei relativi diritti senza aver ottenuto in restituzione le certificazioni, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ A norma dell'articolo 39, comma 1, della legge 28 dicembre 2005, n. 262 le pene previste dal presente comma sono raddoppiate entro i limiti posti per ciascun tipo di pena dal libro I, titolo II, capo II, del codice penale. Originariamente la pena era da tre mesi a due anni.

170 bis. Ostacolo alle funzioni di vigilanza della Banca d'Italia e della Consob ⁽¹⁾⁽²⁾. – 1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2638 del codice civile, chiunque ostacola le funzioni di vigilanza attribuite alla Banca d'Italia e alla CONSOB è punito con la reclusione da un mese a quattro anni e con la multa da euro diecimila ad euro duecentomila ⁽³⁾⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ Articolo inserito dall'articolo 9, comma 1, della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Legge comunitaria 2004).

⁽²⁾ Rubrica sostituita dall'articolo 24, comma 1, lettera b), numero 1, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.

⁽³⁾ A norma dell'articolo 39, comma 1, della legge 28 dicembre 2005, n. 262 le pene previste dal presente decreto sono raddoppiate entro i limiti posti per ciascun tipo di pena dal libro I, titolo II, capo II, del codice penale. Originariamente la pena era fino a due anni.

⁽⁴⁾ Comma modificato dall'articolo 24, comma 1, lettera b), numero 2, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.

171. Tutela dell'attività di vigilanza. – [1. Fuori dai casi previsti dall'art. 134, comma 1, del T.U. bancario, chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo soggetti abilitati allo svolgimento di servizi di investimento o di gestione presso collettiva del risparmio

o, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espone, nelle comunicazioni alla Banca d'Italia o alla CONSOB, fatti non rispondenti al vero sulle condizioni economiche di detti soggetti o sulle attività svolte per conto degli investitori, ovvero, allo stesso fine, nasconde, in tutto o in parte, fatti, che avrebbe dovuto comunicare, concernenti le condizioni o le attività stesse, è punito, sempre che il fatto non costituisca reato più grave, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire due milioni a lire venti milioni.

2. Fuori dai casi previsti dal comma 1 e dall'art. 134 del T.U. bancario, chi esercita funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso soggetti abilitati allo svolgimento di servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio e ostacola le funzioni di vigilanza attribuite alla Banca d'Italia o alla CONSOB è punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da lire venticinque milioni a lire cento milioni.

3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano anche:

a) agli esperti indipendenti di cui la Banca d'Italia può richiedere l'intervento ai sensi dell'art. 6;

b) a chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso soggetti esteri abilitati all'offerta di quote o azioni di OICR ai sensi dell'art. 42;

c) a chi svolge funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso le società di gestione indicate negli articoli 61 e 80;

d) agli organizzatori di scambi indicati negli articoli 78 e 79, agli operatori che effettuano tali scambi e agli emittenti indicati nell'art. 78;

e) ai promotori finanziari e agli agenti di cambio;

f) a chi svolge funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società indicata nell'art. 69, comma 1;

g) ai soggetti che gestiscono i sistemi indicati negli articoli 68, 69, comma 2, e 70.] ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Articolo abrogato dall'articolo 8 del D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61.

CAPO II Emittenti ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Vedi la deliberazione CONSOB 1° luglio 1998, n. 11520.

172. Irregolare acquisto di azioni. – 1. Gli amministratori di società con azioni quotate o di società da queste controllate che acquistano azioni proprie o della società controllante in violazione delle disposizioni dell'articolo 132 sono puniti con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 412 a euro 2.064 ⁽¹⁾.

2. La disposizione prevista dal comma 1 non si applica se l'acquisto è operato [sul mercato regolamentato] secondo modalità diverse da quelle stabilite dalla Consob con regolamento, ma comunque idonee ad assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti ⁽²⁾.

2-bis. La disposizione prevista dal comma 1 si applica agli amministratori di società con azioni negoziate su un sistema multilaterale di negoziazione italiano.⁽³⁾

⁽¹⁾ A norma dell'articolo 39, comma 1, della legge 28 dicembre 2005, n. 262 le pene previste dal presente decreto sono raddoppiate entro i limiti posti per ciascun tipo di pena dal libro I, titolo II, capo II, del codice penale. Originariamente la pena era da sei mesi a tre anni.

⁽²⁾ Comma sostituito dall'articolo 2 del D.Lgs. 29 novembre 2010, n. 224 e successivamente modificato dall'articolo 4, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 107.

⁽³⁾ Comma aggiunto dall'articolo 4, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 107.

173. Omessa alienazione di partecipazioni. – 1. Gli amministratori di società con azioni quotate, o di società che partecipano al capitale di società con azioni quotate, i quali violano gli obblighi di alienazione delle partecipazioni previsti dagli articoli 110 e 121 sono puniti con la reclusione da un mese a due anni e con la multa da euro venticinquemila a euro

duemilionicinquecentomila ⁽¹⁾⁽²⁾.

⁽¹⁾ A norma dell'articolo 39, comma 1, della legge 28 dicembre 2005, n. 262 le pene previste dal presente decreto sono raddoppiate entro i limiti posti per ciascun tipo di pena dal libro I, titolo II, capo II, del codice penale. Originariamente la pena era fino a un anno.

⁽²⁾ Comma modificato dall'articolo 5 del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 229.

173 bis. Falso in prospetto ⁽¹⁾. – 1. Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per la offerta al pubblico di prodotti finanziari o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Articolo inserito dall'articolo 34, comma 1, della legge 28 dicembre 2005, n. 262.

⁽²⁾ Comma modificato dall'articolo 4, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 28 marzo 2007, n. 51.

174. False comunicazioni e ostacolo alle funzioni della CONSOB. – [1. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi espone false informazioni nelle comunicazioni previste dagli articoli 94, 102, 113, 114, 115, 120, commi 2 e 3, e 144, commi 2 e 4, è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da lire dieci milioni a lire cento milioni.

2. Fuori dai casi previsti al comma 1, chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso emittenti quotati e ostacola l'esercizio delle funzioni della CONSOB è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da lire venticinque milioni a lire cento milioni.] ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Articolo abrogato dall'articolo 8 del D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61.

CAPO III Revisione contabile

174 bis. Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione ⁽¹⁾. – [1. I responsabili della revisione delle società con azioni quotate, delle società da queste controllate e delle società che emettono strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, i quali, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con l'intenzione di ingannare i destinatari, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, dell'ente o del soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.

2. Nel caso in cui il fatto previsto dal comma 1 sia commesso per denaro o altra utilità data o promessa, ovvero in concorso con gli amministratori, i direttori generali o i sindaci della società assoggettata a revisione, la pena è aumentata fino alla metà.

3. La stessa pena prevista dai commi 1 e 2 si applica a chi dà o promette l'utilità nonché agli amministratori, ai direttori generali e ai sindaci della società assoggettata a revisione, che abbiano concorso a commettere il fatto].

⁽¹⁾ Articolo inserito dall'articolo 35 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 e abrogato dall'articolo 40 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

174 ter. Corruzione dei revisori ⁽¹⁾. – [1. Gli amministratori, i soci, i responsabili della revisione contabile e i dipendenti della società di revisione, i quali, nell'esercizio della revisione contabile delle società con azioni quotate, delle società da queste controllate e delle società che emettono strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante

ai sensi dell'articolo 116, fuori dei casi previsti dall'articolo 174-bis, per denaro o altra utilità data o promessa, compiono od omettono atti in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chi dà o promette l'utilità].

⁽¹⁾ Articolo inserito dall'articolo 35 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 e abrogato dall'articolo 40, comma 21, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

175. Falsità nelle relazioni o comunicazioni della società di revisione. – [1. Gli amministratori e i soci responsabili della revisione contabile della società di revisione che nelle relazioni, o in altre comunicazioni relative alla società assoggettata a revisione attestano il falso o espongono fatti non rispondenti al vero o nascondono, in tutto o in parte, fatti concernenti le condizioni economiche della società, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire due milioni a lire venti milioni.] ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Articolo abrogato dall'articolo 8 del D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61.

176. Utilizzazione e divulgazione di notizie riservate. – [1. Gli amministratori, i soci responsabili della revisione contabile e i dipendenti della società di revisione che utilizzano, a profitto proprio o altrui, notizie riservate avute a causa della loro attività, relative alla società assoggettata a revisione contabile, sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire ottocentomila a otto milioni.

2. Gli amministratori, i soci responsabili della revisione contabile e i dipendenti della società di revisione che, senza giustificato motivo, comunicano notizie avute a causa della loro attività, relative alla società assoggettata a revisione contabile, sono puniti, se dal fatto può derivare pregiudizio alla società stessa, con la reclusione fino ad un anno.

3. I delitti previsti dal presente articolo sono punibili a querela della società alla quale si riferiscono le notizie utilizzate o comunicate.] ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Articolo abrogato dall'articolo 8 del D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61.

177. Illeciti rapporti patrimoniali con la società assoggettata a revisione. – [1. Gli amministratori, i soci responsabili della revisione contabile e i dipendenti della società di revisione che contraggono prestiti, sotto qualsiasi forma, sia direttamente che per interposta persona, con la società assoggettata a revisione o con una società che la controlla, o ne è controllata, o si fanno prestare da una di tali società garanzie per debiti propri, sono puniti con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 412 a euro 4.130.] ⁽¹⁾⁽²⁾

⁽¹⁾ A norma dell'articolo 39, comma 1, della legge 28 dicembre 2005, n. 262 le pene previste dal presente decreto sono raddoppiate entro i limiti posti per ciascun tipo di pena dal libro I, titolo II, capo II, del codice penale. Originariamente la pena era da uno a tre anni.

⁽²⁾ Articolo abrogato dall'articolo 40 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

178. Compensi illegali. – [1. Gli amministratori, i soci responsabili della revisione contabile e i dipendenti della società di revisione che percepiscono, direttamente o indirettamente, dalla società assoggettata a revisione contabile compensi in denaro o in altra forma, oltre quelli legittimamente pattuiti, sono puniti con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 412 a euro 2.064.] ⁽¹⁾

2. La stessa pena si applica agli amministratori, ai dirigenti e ai liquidatori della società assoggettata a revisione contabile che hanno corrisposto il compenso non dovuto.] ⁽²⁾

⁽¹⁾ A norma dell'articolo 39, comma 1, della legge 28 dicembre 2005, n. 262 le pene previste dal presente comma sono raddoppiate entro i limiti posti per ciascun tipo di pena dal libro I, titolo II, capo II, del codice penale. Originariamente la pena era da sei mesi a tre anni.

⁽²⁾ Articolo abrogato dall'articolo 40 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

179. Disposizioni comuni ⁽¹⁾. – [1. *Se dai fatti previsti dagli articoli del presente Capo deriva alla società di revisione o alla società assoggettata a revisione un danno di rilevante gravità, la pena è aumentata fino alla metà.*

2. *La sentenza penale pronunciata a carico di amministratori, soci e dipendenti della società di revisione per reati commessi nell'esercizio o a causa delle attribuzioni previste dal presente decreto, è comunicata alla CONSOB a cura del cancelliere dell'autorità giudiziaria che ha emesso la sentenza.*

3. *Le disposizioni del presente capo si applicano nei casi di revisione contabile obbligatoria a norma del presente decreto o in forza di altre disposizioni di legge o di regolamento, nonché nei casi in cui la revisione contabile o la sottoposizione del bilancio al giudizio della società di revisione costituisce, per disposizione di legge o di regolamento, condizione per l'esercizio di determinate attività o per l'ottenimento di benefici o agevolazioni*] ⁽²⁾.

⁽¹⁾ A norma dell'articolo 39, comma 1, della legge 28 dicembre 2005, n. 262 le pene previste dal presente comma sono raddoppiate entro i limiti posti per ciascun tipo di pena dal libro I, titolo II, capo II, del codice penale.

⁽²⁾ Articolo abrogato dall'articolo 40 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

TITOLO I BIS Abuso di mercato ⁽¹⁾⁽²⁾

⁽¹⁾ A norma dell'articolo 9, comma 2, della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Legge comunitaria 2004) il presente Titolo sostituisce la ripartizione precedente del Capo IV del Titolo I della Parte V. Le disposizioni previste dal presente Titolo si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore della medesima legge che le ha depenalizzate, quando il relativo procedimento penale non sia stato definito. Per ogni altro effetto si applica l'articolo 2 del codice penale.

CAPO I Disposizioni generali ⁽¹⁾

⁽¹⁾ A norma dell'articolo 9, comma 2, della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Legge comunitaria 2004) il Titolo I-bis, contenente il presente Capo, sostituisce la ripartizione precedente del Capo IV del Titolo I della Parte V.

180. Definizioni ⁽¹⁾. – 1. Ai fini del presente titolo si intendono per:

a) “strumenti finanziari”:

1) gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea] *nonché qualsiasi altro strumento ammesso o per il quale è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di un Paese dell'Unione europea*; ⁽²⁾

2) gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un sistema multilaterale di negoziazione italiano o di altro Paese dell'Unione europea. ⁽³⁾ ⁽⁴⁾;

2-bis) gli strumenti finanziari negoziati su un sistema organizzato di negoziazione italiano o di altro Paese dell'Unione europea; ⁽⁵⁾

2-ter) gli strumenti finanziari non contemplati dai precedenti numeri, il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario ivi menzionato, ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, compresi, non in via esclusiva, i credit default swap e i contratti differenziali; ⁽⁶⁾

b) “contratto a pronti su merci”: un contratto a pronti su merci quale definito nell'articolo 3, paragrafo 1, punto 15), del regolamento (UE) n. 596/2014; ⁽⁷⁾

b-bis) “programma di riacquisto di azioni proprie”: la

negoziazione di azioni proprie ai sensi dell'articolo 132; ⁽⁸⁾

b-ter) “informazione privilegiata”: l'informazione contemplata dall'articolo 7, paragrafi da 1 a 4, del regolamento (UE) n. 596/2014; ⁽⁹⁾

b-quater) “indice di riferimento (benchmark)”: l'indice di riferimento (benchmark), quale definito nell'articolo 3, paragrafo 1, punto 29), del regolamento (UE) n. 596/2014; ⁽¹⁰⁾

c) “prassi di mercato ammessa”: prassi ammessa dalla Consob conformemente all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014 ⁽¹¹⁾ ⁽¹²⁾;

c-bis) “stabilizzazione”: la stabilizzazione quale definita nell'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 596/2014; ⁽¹³⁾

c-ter) “emittente”: l'emittente quale definito nell'articolo 3, paragrafo 1, punto 21), del regolamento (UE) n. 596/2014. ⁽¹⁴⁾

d) “ente”: uno dei soggetti indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

⁽¹⁾ Articolo sostituito dall'articolo 9, comma 2, lettera a), della Legge 18 aprile 2005, n. 62 (Legge comunitaria 2004).

⁽²⁾ Numero modificato dall'articolo 4, comma 3, lettera a) del D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 107

⁽³⁾ Numero sostituito dall'articolo 4, comma 3, lettera b) del D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 107

⁽⁴⁾ Lettera sostituita dall'articolo 1, comma 13, del D.Lgs. 17 luglio 2009, n. 101.

⁽⁵⁾ Numero inserito dall'articolo 4, comma 3, lettera c) del D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 107

⁽⁶⁾ Numero inserito dall'articolo 4, comma 3, lettera c) del D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 107

⁽⁷⁾ Lettera sostituita dall'articolo 4, comma 3, lettera d) del D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 107

⁽⁸⁾ Lettera inserita dall'articolo 4, comma 3, lettera e) del D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 107

⁽⁹⁾ Lettera inserita dall'articolo 4, comma 3, lettera e) del D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 107

⁽¹⁰⁾ Lettera inserita dall'articolo 4, comma 3, lettera e) del D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 107

⁽¹¹⁾ Lettera sostituita dall'articolo 4, comma 3, lettera f) del D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 107

⁽¹²⁾ Per l'adozione del Regolamento recante norme di attuazione del presente decreto, in materia di mercati, vedi ora la Deliberazione CONSOB 29 ottobre 2007, n. 16191. Per l'ammissione delle prassi di mercato previste dalla presente lettera vedi la Deliberazione 19 marzo 2009, n. 16839.

⁽¹³⁾ Lettera inserita dall'articolo 4, comma 3, lettera g) del D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 107

⁽¹⁴⁾ Lettera inserita dall'articolo 4, comma 3, lettera g) del D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 107

181. Informazione privilegiata ⁽¹⁾. – [1. *Ai fini del presente titolo per informazione privilegiata si intende un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.*

2. *In relazione ai derivati su merci, per informazione privilegiata si intende un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, direttamente, indirettamente o indirettamente, uno o più derivati su merci, che i partecipanti ai mercati su cui tali derivati sono negoziati si aspettano di ricevere secondo prassi di mercato ammesse in tali mercati* ⁽²⁾.

3. *Un'informazione si ritiene di carattere preciso se:*

a) *si riferisce ad un complesso di circostanze esistente o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà;*

b) *è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui alla lettera a) sui prezzi degli strumenti finanziari.*

4. *Per informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di strumenti finanziari si intende un'informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.*

5. *Nel caso delle persone incaricate dell'esecuzione di ordini relativi a*